

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA UBALDI
COSTRUZIONI SPA SULLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO

UBALDI costruzioni S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 FEBBARIO 2025, ORE 11.00

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la '**Relazione**') è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Ubaldi Costruzioni S.p.A. (**Ubaldi o Emittente**) per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 7 febbraio 2025, in unica convocazione, presso la sede legale della Ubaldi in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20,

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**"). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazioni proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "**MAR**") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- (i) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- (ii) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.
- (iii) nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi

ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.920.420,00, è attualmente rappresentato da n. 9.602.100 azioni senza indicazione del valore nominale. La Ubaldi non detiene azioni proprie. Nessuna società controllata dalla Ubaldi detiene azioni della stessa.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo di azioni che, non sia superiore al 10% del capitale della Società e per un controvalore complessivo, in ogni caso, massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero). Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. A tal proposito si fa presente che gli utili distribuibili e le riserve disponibili sono ovviamente superiori al controvalore complessivo dell'importo autorizzato, come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, c.c., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà

essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Ubaldi nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Le risorse per l'acquisto di azioni proprie deriveranno dalla tesoreria della Ubaldi, senza che ciò comporti l'utilizzo dei proventi derivanti dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti della Ubaldi Costruzioni S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, nei limiti di legge, a effettuare, in nome e per conto della Ubaldi Costruzioni S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che non sia superiore al 10% del capitale sociale e per un controvalore complessivo, in ogni caso, massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero), stabilendo che:*
 - a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - c) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - d) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Ubaldi nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - e) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili*

risultanti all'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti."*

Maltignano, 22 gennaio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gennaro Picarelli

